



VISTO DI CONFORMITA'

Torino, 11 novembre
2018

REQUISITI NECESSARI PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

PRINCIPALI RIFERIMENTI

Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 art. 1

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, art. 3

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164

Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, art. 10

Legge 27 dicembre 2013 art. 1 comma 574

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 conv. con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Risoluzione 13.07.2010 n. 73 (autocertific. Requisiti, locuz. «reati finanziari»)

Risoluzione 2.09.2014 n. 82/E (visto su dich. professionista propria)

Circolare 25.09.2014 n. 28/E (specifiche dopo finanziaria 2014)

Circolare 26 febbraio 2015 n. 7/E (modifiche art. 13 DLgs 175 polizza 3 milioni minimo)

Risoluzione 14 aprile 2016 n. 23 - (STP e p.iva)

Risoluzione 06 dicembre 2016 n. 112/E (garanzia insufficiente)

Risoluzione 4 maggio 2017 n. 57/E (art. 3 dl 50/2017)

Risoluzione 28 luglio 2017 n. 103/E (IVA tr e dipendente associazioni)

APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' ART. 35 COMMA 3 D.LGS 9/7/1997 N. 241

I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

1. a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
2. a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documenta - zione;

**APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' ART. 35 COMMI 1 E 2
LETTERA A) DEL D.LGS 241 9/7/1997 – COME INDICATO NELL'ART. 2
DM 164/1999**

1) Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre:

a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

VISTO DI CONFORMITA' DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 1 E 2, LETT.A) D.LGS N. 241/1997

Dal 2009 – dl 1 luglio 2009 n. 78

I contribuenti che intendevano utilizzare crediti IVA in compensazione per importi superiori a € 15.000 dovevano chiedere il visto di conformità relativamente alle dichiarazioni da cui il credito emergeva.

Dal 2014 - art. 1, c. 574, legge 27.12.2013 n. 147.

I contribuenti che intendevano utilizzare crediti di IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, per importi superiori a € 15.000 annui dovevano chiedere il visto di conformità. Inoltre dal 13.12.2014 art. 13 DL 175/2014 sono variate le garanzie da prestare (3 milioni di euro).

VISTO DI CONFORMITA' DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 1, LETT.A) D.LGS N. 241/1997

Dal 2017

A partire dal 24 aprile 2017, con l'intervento dell'articolo 3 del D. L. 50/2017 sull'articolo 1, comma 574, della L. n. 147 del 2013, il limite massimo per la compensazione è stato rideterminato **in euro 5.000**. Per crediti superiori relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui gli stessi emergono l'apposito visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

REQUISITI NECESSARI PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 3 D.LGS N. 241/1997

I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

Articolo 35 DLGS 241/1997 inserito dall'art.1 del DLG n. 490 del 28/12/98 *In vigore dal 04/02/1999*

I Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità:


- Gli iscritti negli albi dei **dottori commercialisti e esperti contabili**
- Gli iscritti nell'albo dei **consulenti del lavoro**
- Gli iscritti alla data del **30 settembre 1993** nei ruoli di **periti ed esperti** tenuti dalle **camere di commercio**, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Che risultano:

- ◆ **abilitati** all'utilizzo del canale telematico Entratel per la trasmissione delle dichiarazioni;
- ◆ in possesso dei **requisiti soggettivi** personali, tra cui una posizione IVA attiva propria;
- ◆ **assicurati** con soluzione di continuità per l'attività specifica di apposizione del visto di conformità. La polizza deve recare requisiti specifici.

Possono chiedere di essere **iscritti nell'elenco** dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità da parte della Direzione Regionale competente rispetto al domicilio fiscale del professionista.

L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO E' DEL SINGOLO PROFESSIONISTA.

 PROFESSIONISTI
Agevolazioni
Dichiarazioni
Pagamenti
Rimborsi
Fabbricati e terreni
Accertamenti e regolarizzazioni
Istanze
Comunicazioni

Comunicazioni

- [Contratti di locazione breve](#)
- [Deleghe servizi online](#)
- [Erogazioni liberali](#)
- [IVA](#)
- [Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto](#)
- [Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali](#)
- [Visto di conformità e professionisti abilitati](#)

Servizi di Comunicazioni

- [Erogazioni liberali](#)
- [Professionisti abilitati](#)

IVA

- [Accedi al servizio Fatture e corrispettivi](#)
- [Dati Fatture \(c.d. "nuovo spesometro"\)](#)
- [Fattura Elettronica](#)
- [Liquidazioni periodiche Iva - 2018](#)

Deleghe servizi online

- [Deleghe servizi online - Fatturazione elettronica](#)

Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità

Ricerca per la regione PIEMONTE

- Il campo provincia è obbligatorio
- Inserire il comune e/o il cognome

Provincia *:

- Selezionare la provincia --



Comune **:



Cognome **:



Nome :



Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



[audio](#) - [altro audio](#)

[altra immagine](#)

Codice di sicurezza:

Cerca

Reimposta

Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità

Risultati della ricerca

Nome	Cognome	Indirizzo	Comune	Abilitato al modello 730	Studio Associato	Società Servizi	Data Aggiornamento
------	---------	-----------	--------	--------------------------	------------------	-----------------	--------------------

Riepilogo dati inseriti

- Provincia di ricerca: **TORINO (TO)**
- Comune: **TORINO**

DELEGHE SERVIZI ONLINE - FATTURAZIONE ELETTRONICA

INFORMAZIONI

Che cos'è

Normativa e prassi

SERVIZI

Software di compilazione

Software di controllo (Desktop telematico)

Software di compilazione - Deleghe servizi online - Fatturazione elettronica

Scarica il software ▼

Versione software: 1.0.0 del 05/11/2018

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: [Comunicazione Deleghe](#)

ⓘ Attenzione: le informazioni da inserire si riferiscono alla dichiarazione IVA presentata nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.

Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Informazioni ▲

Il software **Comunicazione Deleghe** consente la compilazione della comunicazione contenente le richieste di conferimento delle deleghe per i servizi di 'Fatturazione elettronica' e la predisposizione del file in formato telematico da inviare all'Amministrazione finanziaria tramite il canale telematico Entratel.

Operazioni preliminari ▼

Requisiti tecnici ▼

Aggiornamenti ▼

DOCUMENTI DA INVIARE PER L'ISCRIZIONE:

- 1- comunicazione ex art. 21 Dm 164/1999
- 2- autocertificazione dei requisiti ex art. 8 Dm 164/1999 + insussistenza sospensioni emanate dall'Ordine di appartenenza + modalita' di trasmissione telematica
- 3 - polizza completa + quietanza di pagamento

Nella **comunicazione**, il professionista è tenuto ad indicare tra l'altro:

- i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la partita IVA;
- il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l'attività professionale se diversi dal domicilio;
- l'impegno a **comunicare eventuali variazioni** dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati **entro 30 giorni dalla data in cui si verificano**

Nel caso si **avvalga** di uno studio ovvero di una società di servizi, purché siano rispettati i **requisiti di composizione** ed a condizione che le attività propedeutiche al visto siano effettuate sotto il **diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista**:

- ▶ del codice fiscale e la sede dello **studio professionale** al quale è eventualmente associato, precisando la composizione soggettiva dello stesso;

RICHIESTA ISCRIZIONE EX ART. 21 DM 31 MAGGIO 1999 N. 164

- ▶ dell'identificativo e denominazione/ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto del collegio sindacale, della **società di servizi**
- ▶ dell'identificativo, denominazione, composizione soggettiva dell'eventuale **Società tra Professionisti (STP)** di cui fa parte,

N.B. devono essere rispettati i requisiti di **composizione** e le attività propedeutiche al visto devono essere effettuate sotto il **diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista**

Documenti da allegare alla comunicazione :

- Copia integrale della **polizza assicurativa** di responsabilità civile, quietanzata, in cui vi sia inserita la copertura della attività di visto di conformità per il professionista;
- **Dichiarazione**, sotto forma di atto notorio, relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al D.M. 31 maggio 1999 n. 164, tra cui l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza e le modalità di trasmissione delle dichiarazioni vistate;

Requisiti elencati dall'articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999:

a) non aver riportato **condanne**, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

b) non aver **procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari**;

c) non aver commesso **violazioni gravi e ripetute**, per loro natura ed entità, alle **disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**;

Continua

d) non trovarsi nelle **condizioni penalmente rilevanti** che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'[articolo 15](#), comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'[articolo 1](#) della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

d-bis) non aver fatto parte di società' per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'**articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, nei cinque anni precedenti;

POLIZZA ASSICURATIVA

Quali condizioni obbligatorie deve recare la polizza?

La polizza assicurativa prevista dall'articolo 22 del DM n. 164 del 1999, sulla base di quanto chiarito dalle circolari delle Entrate deve:

- riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e successive modificazioni senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione, compresa la comunicazione aggiunta dal DL50/2017

N.B. dal 24/04/2017 a seguito **Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50** *Convertito in legge con modificazioni dalla LEGGE 21 giugno 2017, n. 96*, il visto di conformità è reso obbligatorio anche in caso di compensazione del credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui

POLIZZA ASSICURATIVA

- il massimale della polizza, come stabilito dall'articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere **adeguato** al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, **non deve essere inferiore ad euro 3.000.000;**

N.B. nella polizza deve esserci la presa d'atto dell'assicurazione riguardo alla dichiarazione di adeguatezza rilasciata dal professionista assicurato

POLIZZA ASSICURATIVA

- la copertura assicurativa **non deve contenere franchigie o scoperti** in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi in seguito sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;

POLIZZA ASSICURATIVA

- la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato **nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto**, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo
- deve esserci nel tempo continuità assicurativa per i vizi di conformità

POLIZZA ASSICURATIVA

- **eventuale estensione anche al visto sulle dichiarazioni modello 730** (art. 6, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs.175/2014) con copertura nei confronti dello Stato o altro ente impositore oltre che del contribuente, di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'[articolo 36-ter](#) del D.P.R. n. 600 del 1973, a meno che l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente, nel caso di visto infedele.

POLIZZA ASSICURATIVA

Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno **studio associato** può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda **un'autonoma copertura assicurativa per l'apposizione del visto di conformità a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti** nel rispetto delle condizioni appena richiamate

POLIZZA ASSICURATIVA

Con riferimento alla eventuale possibilità per il professionista abilitato di utilizzare una polizza assicurativa stipulata da una **società di servizi**, è necessario che nel contratto di assicurazione risulti come contraente la società di servizi e **come soggetto assicurato il professionista per la sua attività di apposizione del visto.**

RICHIESTA ISCRIZIONE EX ART. 21 DM 31 MAGGIO 1999 N. 164

La comunicazione andrà inviata, comprensiva di tutti gli allegati previsti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

oppure *alternativamente*:

- a mezzo raccomandata postale A.R.
- mediante consegna a mani

all'indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte Settore
Servizi- Ufficio Gestione Tributi
Corso Vinzaglio n. 8, 10121 TORINO

L'iscrizione in elenco viene effettuata, a seguito della verifica della **sussistenza dei requisiti richiesti**, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 164/1999.

Nel caso di riscontro di carenze, il professionista viene informato dalla Direzione regionale competente al fine di integrare e regolarizzare la richiesta.

RINNOVO ISCRIZIONE IN ELENCO A SCADENZA PERIODICA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Si ricorda che per mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere **entro 30 giorni da** ogni avvenuta variazione dei dati inizialmente indicati nella comunicazione preventiva, a comunicarla alla Direzione Regionale competente.

RINNOVO ISCRIZIONE IN ELENCO A SCADENZA PERIODICA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Documenti da inviare per l'aggiornamento:

- polizza assicurativa in continuità con quella precedente;
- quietanza di pagamento ovvero attestazione del pagamento in polizza;
- qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate - trasmettere ad ogni scadenza di rata la quietanza.
- **Autocertificazione come nel caso di nuova iscrizione completa di copia di carta di identità. Verificare circolare n. 28/E del 2014**



INVIARE

via PEC, con nell'oggetto "*visto di conformità*" ed il nominativo del professionista a **dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it**:

Modelli di autocertificazione da usare sono scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

E' eventualmente necessario anche il dettaglio dello studio/STP/società di servizi di cui ci si avvale

OGNI PROFESSIONISTA INVIA UNA PEC ANCHE SE FA PARTE DI UNO STUDIO O SOCIETA' DI SERVIZI CON POLIZZE CHE COMPRENDONO PIU' PROFESSIONISTI

ART. 3 DEL DL 24 APRILE 2017 N. 50

Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma **in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita'** o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo **sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi**, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni **o istanze con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati**, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio **procede al recupero** dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni"

- . circolari 28/2014 e 7/2015
- . interpelli pubblicati a settembre 2018

Con riferimento ai casi in cui il credito in compensazione è utilizzato da soggetti diversi da coloro che lo hanno generato – come nel caso di cessione eccedenze nell'ambito del gruppo art. 43ter Dpr 602/1973 e sistema di tassazione di gruppo art. 117 TUIR (consolidato nazionale) - il visto va apposto sia sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, sia sulla dichiarazione del soggetto che ha ceduto il credito;

Polizze assicurative – ATTENZIONE ALLA:

Continuità' di polizza

La continuità potrebbe essere garantita anche dalla retroattività – quando presente e a seconda del periodo garantito

Completezza dei requisiti di polizza

In particolare:

- . per polizze che non vengono variate negli anni;
- . per nuove polizze che non sempre hanno le corrette specificazioni;

DA RICORDARE

Modelli di autocertificazione.

Utilizzare quelli scaricabili dal sito dell'Agencia perché devono contenere tutti i requisiti. Link:






<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Visto+di+conformita/Modelli+visto+conformita/?page=comunicazioniint>

Ti trovi in: [Home](#) / [Intermediari](#) / [Comunicazioni](#) / [Visto di conformità e professionisti abilitati](#) / Modelli

VISTO DI CONFORMITÀ E PROFESSIONISTI ABILITATI



Modelli

-  [Comunicazione per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità - pdf](#)
-  [Comunicazione per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati - pdf](#)
-  [Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi - pdf](#)
-  [Comunicazione da utilizzare da parte del professionista dipendente di una società di cui all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999 - pdf](#)
-  [Autocertificazione - pdf](#)

DPR 22 luglio 1998 n. 322. «**I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse**».

IL PROFESSIONISTA **CHE RILASCIA IL VISTO DEVE ANCHE TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE** ART. 35 DLGS 241/1997.

A MENO CHE NON SI AVVALGA DI ASSOCIAZIONE O SOCIETA' DI SERVIZI.

IN QUEST'ULTIMO CASO LO DEVE COMUNICARE.

REQUISITI NECESSARI PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Caso

1 – Professionista senza partita IVA e senza abilitazione telematica che opera in un'associazione professionale:

Il professionista può essere validamente iscritto qualora:

- a) l'associazione professionale sia costituita per almeno la metà dai soggetti indicati all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del D.P.R. n. 322/1998;
- b) L'associazione professionale sia titolare di partita iva e sia abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

2 – Professionista in possesso di partita IVA e senza abilitazione telematica che si avvale di una società di servizi.

Il professionista può essere validamente iscritto qualora:

- a) possieda la maggioranza assoluta del capitale sociale o la società sia comunque posseduta per la maggioranza assoluta da professionisti (soggetti indicati nell'art. 3, c. 3, lett. a) e b) del DPR n. 322 del 1998) abilitati al rilascio del visto di conformità (v. circolare n. 12/E del 2010, par. 1.1, e successive);
- b) la società di servizi sia abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

REQUISITI NECESSARI PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

3 – Professionista senza partita IVA e senza abilitazione telematica che opera in uno studio associato che si avvale di una società di servizi.

Il professionista può essere validamente iscritto qualora:

- a) Il capitale sociale della società di servizi sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti (soggetti indicati nell'art. 3, c. 3, lett. a) e b) del DPR n. 322 del 1998) abilitati al rilascio del visto di conformità (v. circolare n. 12/E del 2010, par. 1.1);
- b) l'associazione professionale sia costituita per almeno la metà dai soggetti indicati all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del D.P.R. n. 322/1998;
- c) la società di servizi sia abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

RIEPILOGO RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTO DI CONFORMITA' RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471- art. 13

Decreto Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322- artt. 1 e 3

Decreto 31 luglio 1998 - art. 8

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164

Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999

Decreto 29 dicembre 1999

Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 34

DPR 28 dicembre 2000, n. 445- artt. 46 e 47

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, art 3-bis, co. 10 e art. 7- quinquies, conv. con modi. dalla legge 2/12/2005, n. 248

Decreto 29 marzo 2007 - art. 2

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 2009, n. 102

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 185439 del 21 dicembre 2009

Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10

Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (art. 3, co. 10) convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 40186 del 16 marzo 2012

Decreto interministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 - Regolamento della legge 183/2011

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 574 (legge di stabilità 2014).

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, art. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Decreto ministeriale del 29 dicembre 2014

Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 951 e comma 957

Decreto ministeriale 1° settembre 2016

Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 85528 del 01/06/2016

Decreto ministeriale 1° settembre 2016

Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193- art. 7-quater, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 conv. con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

RIEPILOGO RIFERIMENTI DI PRASSI

VISTO DI CONFORMITA' – DOCUMENTI DI PRASSI

Circolare 17 giugno 1999 n. 134

Circolare 6 aprile 2006 n. 13/E

Circolare 23 marzo 2006 n. 17/E

Circolare 27 settembre 2007 n.52/E

Circolare 9 aprile 2008 n. 36/E

Circolare 4 maggio 2009 n. 21/E

Circolare 23 dicembre 2009 n. 57/E

Circolare 15 gennaio 2010 n. 1/E

Circolare 12 marzo 2010 n. 12/E

Risoluzione 13 luglio 2010 n. 73

Circolare 25 maggio 2012 n. 15/E

Circolare 14 maggio 2014 n. 10/E

Risoluzione 2 settembre 2014 n. 82/E

Circolare 19 settembre 2014 n. 27/E

Circolare 25 settembre 2014 n. 28/E

Circolare 30 dicembre 2014 n. 31/E

Circolare 30 dicembre 2014 n. 32/E

Circolare 19 febbraio 2015 n. 6/E

Circolare 26 febbraio 2015 n. 7/E

Circolare 23 marzo 2015 n. 11/E

Circolare 27 ottobre 2015 n. 35/E

Risoluzione 14 aprile 2016 n. 23/E

Circolare 22 luglio 2016 n. 33/E

Risoluzione 06 dicembre 2016 n. 112/E

Circolare 4 aprile 2017 n. 7/E

Circolare 7 aprile 2017 n. 8/E

Risoluzione 4 maggio 2017 n. 57/E

Risoluzione 28 luglio 2017 n. 103/E

Indirizzi PEC

Abruzzo dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Basilicata dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Bolzano dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Calabria dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Campania dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Emilia-Romagna dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lazio dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Liguria dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lombardia dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Marche dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Molise dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Piemonte dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Puglia dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sardegna dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sicilia dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Toscana dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Trento dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Umbria dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Valle d'Aosta dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Veneto dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

INDIRIZZO DOVE TROVARE I MATERIALI UTILI

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Visto+di+conformita/Normativa+e+prassi+visto+di+confor>

The screenshot shows the website of the Agenzia Entrate. The browser address bar displays the URL: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Visto+di+conformita/Normativa+e+prassi+visto+di+confor>. The website header includes the logo 'entrate' and a search bar. A navigation menu at the top lists categories: Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, L'Agenzia, and Area riservata. Below the menu, a breadcrumb trail reads: 'Ti trovi in: Home / Professionisti / Comunicazioni / Visto di conformità e professionisti abilitati / Normativa e prassi'. The main content area is titled 'Normativa e prassi' and is divided into two sections: 'Normativa' and 'Prassi'. The 'Normativa' section lists several legal documents with PDF icons, including 'Articolo 35 del Decreto legislativo 241/1997 - pdf', 'Articolo 10 del Decreto legge 78/2009 - pdf', 'Articolo 1, comma 574 della Legge 147/2013 - pdf', 'Decreto legislativo n. 175 del 2014 - pdf', and 'Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - pdf'. A blue information box contains an 'Attenzione' message regarding updates to laws and decrees. The 'Prassi' section lists 'Risoluzione n. 57/E del 04 maggio 2017 - pdf', 'Circolare n. 7/E del 04 aprile 2017 - pdf', and 'Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 - pdf'. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date 06/11/2018 and time 18:33.

ASSISTENZA utenti ENTRATEL

Sito <https://assistenza.agenziaentrate.gov.it>

Assistenza telefonica fiscale 80090966

Numero verde gratuito (da telefono fisso), dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). Fino al 31 dicembre 2018 rimane attivo anche il numero 848.800.444 a tariffa urbana a tempo.

Assistenza telefonica entratel 800.863.113

Numero gratuito, dalle ore 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 8 alle 14 (con esclusione delle festività nazionali).

Assistenza ai Servizi catastali Contact Center

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterr/eni/correzione++dati+catastali/correzione+dati+catastali+online+contact+center/>

Recapiti

Direzione Regionale del Piemonte

Corso Vinzaglio, 8

10121 Torino

INDIRIZZO PEC

dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

INDIRIZZO PEL

dr.piemonte.getr@agenziaentrate.it